

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

sergio.massa@sdcc.bo.it

Dott. Elena Melandri

elena.melandri@sdcc.bo.it

Dott. Paola Belelli

paola.belelli@sdcc.bo.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

pierpaolo.arzarello@sdcc.bo.it

Dott. Monica Cesari

monica.cesari@sdcc.bo.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabetta.colombarini@sdcc.bo.it

Bologna, 22 marzo 2025

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Buongiorno a tutti.

Con la presente vi aggiorniamo sulla novità riguardante le polizze di copertura dei rischi c.d. "catastrofici".

Polizze assicurative contro le calamità naturali: scadenza (attualmente) fissata al 31.3.2025

Facciamo seguito alle nostre precedenti Circolari del 22 gennaio e dell'1 marzo 2025.

Viene confermato l'obbligo **per le imprese iscritte al Reg. Imprese** (ad eccezione delle imprese agricole) di stipulare/aggiornare apposite polizze assicurative contro i danni causati da eventi naturali (**alluvioni, esondazioni, terremoti, frane**, no grandine, no maremoto).

Sotto il profilo oggettivo le polizze:

- devono riguardare i beni individuati all'art. 2424. c.1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire **terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali**; no il magazzino.
- devono coprire i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

La stipula dell'assicurazione in oggetto sarebbe obbligatoria **ma non sono previste sanzioni**, salvo che la sua mancanza può incidere nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche e può abbassare anche il rating bancario. I soggetti che non stipulano pare rischiano una limitazione, ovvero esclusione, all'accesso alle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

Attualmente molte Compagnie di assicurazione non sono pronte a contrattualizzare questi rischi ed a stabilire un premio adeguato. Per questo motivo in questi giorni si parla anche di una probabile proroga di questo obbligo.

Teniamo tuttavia in mente questi principi:

- la polizza va fatta dall'impresa **proprietaria** degli immobili, macchinari e attrezzature che utilizza nell'esercizio della sua attività;
- in caso di immobile detenuto in **locazione**, la polizza va fatta dall'impresa che conduce in locazione l'immobile e non dal proprietario;
- nel caso in cui il proprietario abbia stipulato una sua polizza, l'impresa conduttrice deve coprire i rischi climatici che la polizza del proprietario non copre;
- in caso di **leasing** la polizza va sempre fatta dall'utilizzatore;
- la polizza può prevedere uno scoperto a carico dell'assicurato e anche un massimale;
- per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025 e adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile;
- la Compagnia di assicurazione non può rifiutarsi, se l'assicurato lo chiede, di stipulare questo tipo di polizza.

Come comportarsi?

A nostro parere occorre prestare le dovute attenzioni a questo nuovo obbligo pur sapendo che, visto la mancanza di sanzioni specifiche immediate, i tempi si possono anche un po' dilatare. Occorre invece attivarsi con urgenza nel caso di percezione di contributi pubblici perché potrebbero chiedervi se avete adempiuto a questo adempimento prima di erogarvi il contributo spettante.

,,*,*,*

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.